



# COMUNE DI POLLA

Provincia di Salerno

COPIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del 30/07/2015

**Oggetto:** IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEI TRIBUTI: TASI : TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI PER L'ANNO 2015 - IMU: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PRE L'ANNO 2015

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di Luglio, alle ore 20:00, ed in prosieguo, in Polla nella Sede Comunale, è presente il Presidente del Consiglio Comunale, dott.ssa Pascale Teresa Maria.

Cognome e Nome	Pres.	Ass.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
CORLETO GIOVANNI	X		D'ARISTA FORTUNATO	X	
CURCIO GIUSEPPE	X		PASCALE MARIA TERESA	X	
CITARELLA MARIA	X		RITORTO GIOVANNI	X	
GIULIANO ROCCO	X		SINFOROSA ROSARIA	X	
LOVISO MASSIMO	X		VOCCA GRACIANO DONATO ANTONIO	X	
CAMMARDELLA RAFFAELE	X				

La dott.ssa Pascale Teresa Maria, verificato il numero legale, assume la presidenza della seduta.

Partecipa altresì alla seduta il Segretario Comunale, Avv. Benedetto di Ronza, incaricato della redazione del presente verbale.

Il Presidente del Consiglio Comunale, Dott.ssa Pascale, invita il Vicesindaco Ass. Loviso ad illustrare il punto all'O.d.g.

L'Ass. Loviso provvede a tanto, comunicando al Consiglio alcuni dati pubblicati sul sito del MEF, e relativi ai trasferimenti dello Stato. Evidenzia come in meno di due anni ci sia stata una diminuzione dei trasferimenti di circa 1.500.000 euro. Ciononostante, pur dovendo affrontare enormi difficoltà, questa Amministrazione intende proporre un aumento della TASI passando ad 1,75 totale, in linea con la media dei Comuni del Vallo di Diano.

Il Cons. D'Arista evidenzia che le tariffe comunque aumentano. Auspica che i servizi essenziali vengano effettivamente garantiti.

Esaurita la discussione, il Presidente invita il Consiglio a deliberare.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima*

consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);

b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:

- l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
- la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell'IMU;
- per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 08/09/2014, immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'IMU, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 08/09/2015;

Richiamata la precedente deliberazione n. 29 del 08/09/2014, con la quale, per l'anno d'imposta 2014 è stata decisa l'applicazione della TASI nella misura sotto riportata:

ALIQUTE TASI ANNO 2014	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	2,5 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	1,20 per mille
Altri immobili diversi dall'abitazione principale	0 per mille

Richiamata la precedente deliberazione n. 27 del 08/09/2014, con la quale sono state definite le aliquote IMU per l'anno 2014 nella misura sotto riportata:

ALIQUTE - IMU ANNO 2014	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	3,5 per mille
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (escluse A/1, A/8 e A/9)	0 per mille
Aliquota per le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale	10,60 per mille
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	10,60 per mille

Visto il gettito TASI incassato nell'anno 2014 ammonta per € 162.381,60;

Dato atto che le stime pubblicate dall' IFEL fanno prevedere, relativamente all'abitazione principale, i seguenti gettiti:

ALIQUTA	GETTITO
1 PER MILLE	€ 135.318,00
1,5 PER MILLE	€ 202.977,00
2 PER MILLE	€ 270.636,00
2,5 PER MILLE	€ 338.295,00

Dato atto che, in base a quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Regolamento n 28/2014 i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- o illuminazione pubblica;
- o manutenzione strade;
- o manutenzione del verde;
- o protezione civile;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Richiamati:

- il DM del Ministero dell'interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.*

446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Richiamato infine l'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 68, il quale fissa al 10 settembre 2014 il termine per l'invio della deliberazione delle aliquote TASI per l'anno 2014;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con la seguente votazione resa per alzata di mano:

Consiglieri presenti: 11 Consiglieri assenti: nessuno  
 Consiglieri votanti: 11 Consiglieri astenuti: nessuno  
 Voti favorevoli: 08 Voti contrari: 03 (Camardella, D'Arista, Ritorto)

### DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2015:

Aliquote TASI – Anno 2015	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	2,50 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	1,75 per mille
Altri immobili diversi dall'abitazione principale	0 per mille

- 2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;
- 3) di stimare in circa €. 230.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra, stabilendo nel contempo che eventuali costi superiori a tale gettito saranno coperti con fondi propri dell'Ente;
- 4) di riconfermare le aliquote IMU dell'esercizio 2015 anche per l'anno 2015 nella misura di seguito indicata:

Aliquota – IMU – Anno 2015	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	3,5 per mille
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (escluse A/1, A/8 e A/9)	0 per mille

Aliquota per le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale	10,60 per mille
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	10,60 per mille

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro e non oltre il 10 settembre 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

6) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.

Infine, in relazione all'urgenza, con separata votazione resa per alzata di mano:

Consiglieri presenti: 11 Consiglieri assenti: nessuno

Consiglieri votanti: 11 Consiglieri astenuti: nessuno

Voti favorevoli: 08 Voti contrari: 03 (Cammardella, D'Arista, Ritorto)

#### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

# COMUNE DI POLLA

PROVINCIA DI SALERNO

## IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il verbale della deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30/07/2015, ad oggetto: *“IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEI TRIBUTI: TASI: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI PER L'ANNO 2015 – IMU: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2015”*, pubblicato il 06/08/2015;

Dato atto che, a seguito di un disguido tecnico dovuto ad errore materiale, nella parte dispositiva del verbale pubblicato risulta riportato il testo di cui alla proposta deliberativa, anziché quello riportante le statuizioni effettivamente deliberate dal Consiglio Comunale;

Ritenuto doversi pertanto procedere alla ripubblicazione del testo del verbale opportunamente rettificato ed integrato;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

### DISPONE

- Di procedere alla ripubblicazione del verbale della deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30/07/2015, ad oggetto: *“IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEI TRIBUTI: TASI: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI PER L'ANNO 2015 – IMU: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2015”*, opportunamente rettificato ed integrato con le statuizioni effettivamente deliberate dal Consiglio Comunale;
- Di dare atto che il verbale ripubblicato annulla e sostituisce quello pubblicato in data 06/08/2015 e riportante dati erranei.

Polla, il 2 settembre 2015

Il Segretario Comunale

*F.to* Avv. *Benedetto di Ronza*

Il presente verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale

Il Presidente del Consiglio Comunale  
F.to Dott.ssa Pascale Teresa Maria

Il Segretario Comunale  
F.to Avv. Benedetto di Ronza

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

su conforme relazione del Messo Comunale si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Polla in data 06/08/2015 e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Messo Comunale  
F.to

Il \_\_\_\_\_  
F.to \_\_\_\_\_

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

Essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, da parte dell'Organo collegiale deliberante, con voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti.

Il Segretario Comunale  
F.to Avv. Benedetto di Ronza

Polla, li 06/08/2015

### TRASMISSIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE ALL'ATTUAZIONE

Copia della su estesa deliberazione viene, in data odierna, inserita nella raccolta informatica degli atti affinché il Responsabile delle procedure ne prenda visione e ne estraiga copia.

L'incaricato di Segreteria  
F.to \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Polla, li 06/08/2015



Il Segretario Comunale  
Avv. Benedetto di Ronza